

La circolare di lavoro e previdenza n. 45/2022

Le misure in materia di lavoro da indicare nella dichiarazione aiuti di Stato

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

Nella dichiarazione relativa alle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19, da presentare entro il 30 novembre 2022, vi è il dubbio se, nell'indicazione dettagliata degli aiuti ricevuti, debbano essere indicate anche le agevolazioni di carattere contributivo.

Criticità di compilazione

Entro il 30 novembre 2022 le imprese beneficiarie, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, di “aiuti ombrello”, indicati nell'[articolo 1](#), D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), sono obbligate a trasmettere telematicamente la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework¹ per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” (articolo 1, comma 14, D.L. 41/2021), in cui elencare pedissequamente natura e importo degli aiuti ricevuti.

La presenza, nel Quadro A, Sezione II, del rigo “Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”, a un primo sguardo, appare riferirsi anche agli aiuti relativi alla gestione del personale, costituiti da riduzioni della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, che, pur non rientrando nel citato articolo 1, D.L. 41/2021, facendo comunque capo alla sezione 3.1 e, in casi residuali, alla sezione 3.12 del *Temporary Framework*, parrebbe debbano essere indicate.

SEZIONE II	
ALTRI AIUTI	
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)	Sez. 3.1 Sez. 3.12

A onor del vero, la lettura combinata delle istruzioni di compilazione della dichiarazione in oggetto con le istruzioni di compilazione del quadro RS del Modello Unico 2022, lascia spazio a qualche dubbio.

¹ Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* e successive modifiche ed integrazioni: comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020, C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C (2021) 564 del 28 gennaio 2021, C (2021) 8442 *final* del 18 novembre 2021.